



PELLA

N° 2454/10 REP.



Nr. 5654/2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI LECCE  
Sezione Commerciale

composto dai sig.ri Magistrati  
dott. A. Silvestrini Presidente  
dott. S.M. Sales Giudice Estensore  
dott. C. Elia Giudice

riunito in camera di consiglio  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2010  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato - quanto all'apparenza di fondatezza della domanda cautelare - che:

- la ricorrente (che ha pacificamente la qualifica di amministratore) ha il pieno diritto di partecipare alla gestione, quindi anche al controllo dell'attività sociale;
- tale complesso di diritti non può essere menomato in considerazione della circostanza che costei non è titolare di delega all'amministrazione: in effetti, il consigliere delegato opera sotto il pieno controllo dei consiglieri di amministrazione, i quali - a maggior ragione ove siano conferite deleghe di amministrazione ad alcuni di essi - si deve ritenere abbiano il potere/dovere di controllo sull'operato del delegato;
- da altro punto di vista, la pienezza dei poteri esercitati da ogni amministratore - seppur (e forse a maggior ragione se) si tratti di amministratore che rappresenti il gruppo di minoranza - impone che ad ognuno di costoro sia consentito il pieno accesso ai dati aziendali;
- per altro punto di vista, ancor meno ammissibili paiono le limitazioni all'accesso ai locali dell'azienda, quando esse siano tali da introdurre sperequazioni fra amministratori "di maggioranza" e "amministratori di minoranza";
- la prospettata (eppur contestata) diligenza del Presidente del Consiglio di amministrazione nell'espletamento dell'attività informativa, non elimina comunque l'interesse della ricorrente ad acquisire autonomamente i dati aziendali, stante la maggior completezza e la certa veridicità dei dati in tal modo ottenuti (stante la considerazione che quei dati potrebbero essere riferiti in modo - anche involontariamente - difforme dalla realtà);

IL GIUDICE est.  
dott. Stefano M. Sales


1  
1 3

- appare infondata la considerazione di diritto per cui l'Ordinamento non prevederebbe in capo all'amministratore i poteri, il cui conferimento viene ora richiesto per via giudiziale, poiché, se è vero che un diritto all'informazione è previsto solo in capo al socio, l'amministratore - data la mancata previsione di ogni potere - sarebbe da considerarsi per tale via sfornito di ogni potere;
- per converso, il pieno potere di prendere autonoma notizia dei dati aziendali è implicito nella stessa figura di amministratore (sia pure di minoranza e sprovvisto di delega), poiché a tale figura viene dalla legge riconosciuto il potere di amministrazione (secondo atto costitutivo e statuto), potere il cui effettivo esercizio non è evidentemente immaginabile se separato dalla approfondita conoscenza dei fatti aziendali;

rilevato - quanto al pericolo nel ritardo - che esso è presumibile già in astratto, proprio perché il corretto svolgimento dell'attività di amministrazione non è immaginabile se disgiunta dalla conoscenza del dato aziendale;  
 rilevato l'assorbimento della materia del decidere quanto al reclamo incidentale proposto

P. Q. M.  
 accoglie il reclamo e dispone che ad ~~Amministratore~~ venga consentito il libero accesso a tutti i documenti aziendali e societari, e la libera possibilità di controllo, consultazione, verifica di qualsiasi dato e delle medesime informazioni di cui dispongono gli altri amministratori.

Spese al detrativo.  
 Lecce, 1-12-2010



**CASO**

il Presidente  
 IL PRESIDENTE  
 (Dott. Alessandro Silvestrini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 02 DIC 2010  
 IL CANCELLIERE

10519

Lecce 10/12/2010

Archiasta come in atti  
 lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Lecce, ha notificato il presente atto mediante consegna di copia:

al Sig. *Antonio Defonso* a cura di *L. P. M.* addetto all'ufficio

IL GIUDICE est.  
 dott. Stefano M. Sales

09 DIC 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Maria Teresa Ricci*  
 CORTED'APPELLO - LECCE